



Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 07/06/2016

Numero: 0088934

Ufficio: PRES - UDGIV Ufficio di indirizzo, determinazioni generali e indicatori per la vigilanza

Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Al Presidente della Regione Umbria
Dott.ssa Catuscia Marini
PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it

Al Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione
Umbria
Donatella Porzi
PEC: donatella.porzi@pecalumbria.it

Oggetto: affidamento del servizio di gestione del canile comunale di Fontanelle di Bardano da parte del Comune di Orvieto – fascicolo UVSF 5124/2015

Nel corso dell'istruttoria (meglio specificata in oggetto), avviata in seguito al ricevimento di un esposto anonimo e conclusasi con il recepimento da parte della stazione appaltante di tutte le indicazioni dell'ANAC, sono emerse criticità anche con riferimento alla disciplina prevista in materia di gestione dei canili comunali dall'art. 216, comma 2, della L. R. 9 aprile 2015 n. 11 recante "*Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali*". Infatti, l'art. 10 della L. R. Umbria 19 Luglio 1994, n. 19 prevedeva che "*I Comuni, singoli o associati e le Comunità montane provvedono al risanamento dei canili pubblici esistenti e costruiscono rifugi per gli animali di affezione anche per la custodia temporanea dopo la cattura. I Comuni, singoli o associati e le Comunità montane provvedono, direttamente o mediante la stipula, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di apposite convenzioni con gli Enti e le associazioni iscritte all'albo regionale di cui all'art. 12, alla gestione delle strutture di cui al comma 1. 3. I Comuni, singoli o associati e le Comunità montane, in carenza di strutture pubbliche, possono stipulare convenzioni per l'utilizzo di quelle private esistenti.*"

Benché la richiamata legge regionale sia stata già abrogata dalla L. R. 9 aprile 2015, n. 11 recante "*Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali*", quest'ultima ripropone, all'art. 216, la medesima disciplina in base alla quale le convenzioni per la gestione dei canili possono essere stipulate solo con le Associazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale.

Tale disposizione presenta profili di illegittimità. Sono, infatti, da condividere le considerazioni già espresse dal Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 6262 del 22 dicembre 2014, con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale riguardo ad analoga legislazione regionale vigente in Puglia, in

quanto la pertinente norma statale di cui all'art. 4 della L. 14 agosto 1991, n. 281 dispone invece che *“I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.”*


Al riguardo, il Consiglio di Stato ha rilevato che *“Quest’ultima disposizione, dettata in tema di accesso dei “privati” alle convenzioni per la gestione dei canili, è suscettibile di essere riguardata quale regola posta a tutela della concorrenza, o se non altro, ma in ultima analisi, quale principio fondamentale inerente alla materia oggetto della fonte legislativa regionale. Con tale previsione il legislatore statale ha espresso con sufficiente chiarezza l’intenzione di non operare alcuna riserva in favore delle predette associazioni, ammettendo a concorrere ai fini dei relativi affidamenti, a tutela appunto della concorrenza, anche ogni altro soggetto privato (pur con il temperamento costituito dalla inserzione nelle loro strutture di volontari delle associazioni stesse per la gestione di specifiche aree di attività)”*.

Peraltro, le legislazioni regionali che riservano la gestione dei canili comunali alle associazioni di volontariato si pongono in evidente contrasto anche con il d.lgs. n. 50/2016. Infatti, il nuovo codice dei contratti non distingue più tra servizi prioritari e quelli di cui all'allegato IIB, nel quale era compreso anche il servizio di canile; l'elenco dei servizi esclusi è stato in parte sostituito da quello dei “servizi sociali e specifici” dell'allegato IX per i quali è espressamente prevista, all'art. 143 del d.lgs. n. 50/2016, la possibilità di bandire gare riservate a determinate tipologie di operatori; tuttavia, questo nuovo elenco non include più i servizi corrispondenti nella classificazione CPV al codice 98380000-0.

Infine, occorre aggiungere che, in generale, con riferimento alla stipula di convenzioni con le associazioni di volontariato di cui alla legge dell'11 agosto 1991, n. 266 recante *“Legge quadro sul volontariato”*, l'ANAC ha fornito chiarimenti nelle *“Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”* approvate con delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, ove si evidenzia che le procedure di selezione dei soggetti con cui stipulare convenzioni devono essere svolte nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza, individuando criteri di scelta che consentano l'adeguata valutazione dei requisiti normativamente previsti e favoriscano la piena espressione della capacità progettuale e organizzativa dei soggetti affidatari.

Pertanto, nell'adunanza del 18 maggio u.s., il Consiglio dell'Autorità ha deliberato di riferire quanto rilevato dall'Ufficio istruttore anche a codesti Organi Legislativi, per le eventuali azioni di competenza.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.



Raffaella Cantone